

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, M. Brauhoff e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e M. Windisch, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e I. Demoulin, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, la ricorrente chiede, sostanzialmente, in via principale, da un lato, l'annullamento della decisione della Commissione europea del 24 febbraio 2022, che respinge il suo reclamo nella parte in cui mira all'annullamento del parere del 13 gennaio 2017 che determina i suoi diritti alla pensione di anzianità e, dall'altro lato, il rinvio del suo caso all'autorità abilitata a concludere contratti di assunzione della Commissione al fine di determinare l'importo da rimborsarle nonché, in subordine, la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 55 401,07, a titolo dell'arricchimento senza causa.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
- 2) La sig.ra Christiane Kremer è condannata a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

(¹) GU C 158 dell'11.4.2022.

Ordinanza del Tribunale del 14 dicembre 2022 — Baert / Commissione

(Causa T-111/22) (¹)

(«Funzione pubblica – Pensione di anzianità – Diritti pensionistici maturati prima dell'entrata in servizio presso l'Unione – Trasferimento al regime dell'Unione – Abbuono di annualità – Ricorso di annullamento – Domanda di rimborso del capitale trasferito che non ha dato luogo ad un abbuono – Termine per la presentazione del reclamo – Arricchimento senza causa – Irricevibilità manifesta»)

(2023/C 63/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Rhonny Baert (Deinze, Belgio) (rappresentanti: D. Grisay e A. Ansay, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: B. Mongin, M. Brauhoff e L. Radu Bouyon, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Parlamento europeo (rappresentanti: J. Van Pottelberge e M. Windisch, agenti), Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bauer e I. Demoulin, agenti)

Oggetto

Con il suo ricorso fondato sull'articolo 270 TFUE, il ricorrente chiede, sostanzialmente, in via principale, da un lato, l'annullamento della pretesa decisione implicita della Commissione europea del 28 febbraio 2022, che respinge il suo reclamo nella parte in cui mira all'annullamento del parere del 21 dicembre 2016 che determina i suoi diritti alla pensione di anzianità e, dall'altro lato, il rinvio del suo caso all'autorità che ha il potere di nomina della Commissione al fine di determinare l'importo da rimborsarle nonché, in subordine, la condanna della Commissione al pagamento della somma di EUR 31 066,80, a titolo dell'arricchimento senza causa.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto come manifestamente irricevibile.
- 2) Il sig. Rhonny Baert è condannato a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

3) Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea supporteranno ciascuno le proprie spese.

(¹) GU C 158 dell'11.4.2022.

Ordinanza del presidente del Tribunale del 24 novembre 2022 — Belavia/Consiglio

(Causa T-116/22 R)

(«Procedimento sommario – Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia – Domanda di sospensione dell'esecuzione – Insussistenza dell'urgenza»)

(2023/C 63/68)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Belavia — Belarusian Airlines AAT (Minsk, Bielorussia) (rappresentanti: N. Tuominen e L. Engelen, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: A. Boggio-Tomasaz e A. Antoniadis, agenti)

Oggetto

Con la sua domanda fondata sugli articoli 278 e 279 TFUE, la ricorrente chiede, in sostanza, la sospensione dell'esecuzione della decisione di esecuzione (PESC) 2021/2125 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 16), e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2124 del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU 2021, L 430 I, pag. 1), nei limiti in cui riguardano la ricorrente.

Dispositivo

1) La domanda di provvedimenti provvisori è respinta.

2) Le spese sono riservate.

Ordinanza del Tribunale del 21 dicembre 2022 — Suicha / EUIPO — Michael Kors (Switzerland) International (MK MARKTOMI MARKTOMI)

(Causa T-264/22) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Procedimento di dichiarazione di nullità – Marchio dell'Unione europea figurativo MK MARKTOMI MARKTOMI – Marchio dell'Unione europea figurativo anteriore MK MICHAEL KORS – Motivo di nullità relativa – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e articolo 60, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001 – Ricorso manifestamente infondato in diritto»]

(2023/C 63/69)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Lin Suicha (Wenxi, Cina) (rappresentante: J. Donoso Romero, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: D. Gája e I. Stoycheva, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Michael Kors (Switzerland) International GmbH (Manno, Svizzera) (rappresentanti: J. van Manen, E. van Gelderen e L. Fresco, avvocati)